

scienze è infatti indispensabile per rispondere correttamente agli obiettivi fissati nel programma comunitario in materia d'ambiente.

2. Il Comitato ritiene altresì estremamente positivo il coinvolgimento nelle attività di ricerca anche dei paesi terzi, la cui presenza contribuirà sicuramente ad aumentare le conoscenze relative ai problemi da risolvere.

3. Il Comitato sottolinea l'importanza della diffusione dei risultati delle ricerche e pertanto si domanda se non sia il caso di chiarire il contenuto dell'articolo 5 della proposta di decisione. Difatti sembrerebbe che uno Stato membro possa vietare l'intera pubblicazione dei risultati acquisiti, rendendo così vano il concetto della diffusione delle conoscenze, elemento qualificante dell'azione comunitaria, come del resto viene sottolineato nel parere del comitato consultivo per la gestione del programma. A tale pro-

posito il Comitato ritiene che la diffusione dovrebbe seguire gli schemi e le modalità già messi in opera per la ricerca sull'anidride solforosa nell'atmosfera (progetto COST 61 A), che prevedeva la pubblicazione periodica di rapporti anche parziali. Una certa riservatezza per la diffusione delle conoscenze, si potrebbe al limite comprendere esclusivamente per singoli dati di specifiche ricerche ma non per le linee generali dei risultati ottenuti.

4. Per quanto riguarda la durata di quattro anni dell'azione di ricerca, il Comitato teme che, considerata la complessità e l'ampiezza del contenuto del programma, il periodo previsto possa risultare insufficiente. Comunque sarebbe auspicabile che gli sforzi degli Stati membri e della Commissione diano dei risultati concreti anche se parziali entro il termine previsto per l'attuazione del programma.

5. Il Comitato auspica infine che l'azione comunitaria sia dotata di mezzi finanziari adeguati affinché essa possa essere perseguita con successo.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 73/173/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (solventi)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 25 del 31 gennaio 1978, pagina 4.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 23 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1º giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee in data 25 gennaio 1978,

vista la decisione presa dall'ufficio di presidenza del Comitato il 31 gennaio 1978 di affidare, alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo», l'incarico di elaborare un parere ed una relazione in materia,

visto il parere formulato dalla predetta sezione il 2 e 3 maggio 1978,

vista la relazione presentata dal sig. De Grave, relatore,

visto quanto deliberato il 31 maggio (159^a sessione plenaria, 31 maggio e 1° giugno 1978),

considerando che questa prima modifica della direttiva del 4 giugno 1973 concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di preparati pericolosi (solventi) è necessaria per rafforzare la tutela della popolazione e in particolare di coloro che per lavoro o per svago sono spesso a contatto con questi prodotti;

considerando che la modifica proposta dalla Commissione mira in particolare ad ampliare il campo di applicazione (miscele di solventi con altre sostanze non pericolose), ad armonizzare le norme di etichettatura e di simbolo, a imporre ai fabbricanti l'obbligo di comunicare la composizione delle miscele ai centri di informazione anti-veleno e agli Stati membri quello di comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di tali centri,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità (2 astensioni):

Il Comitato approva la proposta di direttiva e formula le seguenti osservazioni sulle direttive «sostanze pericolose» adottate dal Consiglio.

1. Il Comitato constata che la direttiva di base «Sostanze pericolose» (67/548), le sue modifiche (73/146, 75/409, 75/907), nonché la direttiva «Solventi» (73/173) sono state fedelmente recepite nel diritto nazionale di unicamente tre Stati membri, due dei quali lo hanno fatto solo di recente. Queste direttive sarebbero dovute entrare in vi-

gore a date variabili dal 1° gennaio 1972 al 1° maggio 1977. Il Comitato deplora questa situazione ed insiste affinché la Commissione faccia sì che la direttiva del 1967 e quelle successive siano effettivamente recepite nel diritto interno degli Stati membri e realmente applicate.

2. Secondo il Comitato, la direttiva in esame è atta a migliorare la protezione del consumatore contro possibili incidenti e pericoli per la salute derivanti dall'impiego di solventi. A suo giudizio, tuttavia, si dovrebbero all'uopo considerare anche i casi in cui, per negligenza, delle sostanze pericolose sono versate o preparate in recipienti riservati alla conservazione o alla preparazione di cibi. Per evitare i pericoli che potrebbero derivarne per la salute, il Comitato ha esaminato altresì l'eventualità di aggiungere un colorante rivelatore (blu, ad esempio), in modo che anche quando non si trovano più negli imballaggi originali tali prodotti possano essere riconosciuti come pericolosi.

Il Comitato è tuttavia consapevole del fatto che tale aggiunta non è sempre possibile per esempio nel caso di alcuni solventi, a causa del loro impiego.

Il Comitato chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di indicare la tossicità di alcuni prodotti mediante un colorante o di aggiungere un'etichetta autoadesiva a taluni prodotti che devono essere preparati e/o conservati in recipienti che non sono quelli originali, o di ricercare altre soluzioni per evitare le confusioni sopra menzionate.

3. Causa di numerosi incidenti è la scarsa informazione del pubblico. Il Comitato chiede dunque alla Commissione di dedicare un'attenzione particolare a questo problema nell'ambito della politica dell'informazione e di invitare gli Stati membri a fare altrettanto.

4. Il Comitato prende atto del fatto che tale proposta di direttiva, dopo la sua adozione da parte del Consiglio, dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla direttiva della Commissione che modifica gli allegati. Il Comitato non è stato consultato su questa seconda proposta, elaborata secondo la procedura dell'«adeguamento al progresso tecnico», e con la quale si intende estendere l'allegato ad altre categorie di solventi. Esso auspica che tale procedura sia accompagnata da un'adeguata consultazione di tutti gli ambienti economici e sociali interessati: industria, commercio, conduttori agricoli, sindacati dei lavoratori esposti ai solventi, consumatori. Inoltre, una almeno di queste categorie non è stata consultata dalla Commissione sul progetto preliminare di direttiva. La Commissione dovrebbe sforzarsi in avvenire di consultare, sul progetto preliminare, tutti gli ambienti interessati, analogamente a quanto avviene in altri settori (prodotti agricoli, derrate alimentari, cosmetici, problemi doganali, ecc.).

5. Il Comitato si chiede se sia opportuno vietare agli Stati membri di imporre che nell'etichettatura di prodotti

tossici si inseriscano dei consigli di pronto soccorso. In alcuni casi, infatti, per salvare la vittima occorre prendere delle misure immediate. Per rivolgersi ad un medico e poi ad un centro antiveneno è necessario un telefono, che non sempre si trova nei pressi del luogo dell'incidente. Si po-

trebbero così perdere minuti preziosi. Il Comitato chiede alla Commissione di riesaminare questo punto, al fine di prevenire, per quanto possibile, le conseguenze di eventuali incidenti.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Basil de FERRANTI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

1. **Emendamento respinto**

Il seguente emendamento è stato respinto nel corso dei dibattiti:

Pagina 3

L'attuale testo del punto 5 dovrebbe essere sostituito con il seguente:

«La sezione non ha potuto formarsi un giudizio definitivo sulla opportunità di vietare agli Stati membri di imporre che nella etichettatura di prodotti tossici si inseriscano dei consigli di pronto soccorso. L'etichettatura dovrebbe in ogni caso consigliare di rivolgersi ad un medico in caso di inopinata ingestione di solventi. Certo, possono esserci dei casi in cui è consigliabile prendere delle misure immediate e in cui non si può chiamare subito un medico. Per tener conto di tali casi, la sezione chiede alla Commissione di riconsiderare la questione dei consigli di pronto soccorso».

Motivazione

L'attuale formulazione dà l'impressione che la sezione propenda per l'iscrizione di consigli di pronto soccorso sui contenitori dei solventi, mentre nell'ambito della sezione le opinioni su questo punto divergevano notevolmente, fatto questo meglio evidenziato nella nuova formulazione.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 6, voti contrari: 26, astensioni: 9.

2. Il seguente brano del parere della sezione è stato modificato in seguito ad un emendamento approvato nel corso dei dibattiti:

Pagina 2, punto 2

Numerosi incidenti mortali avvengono a causa di imprudenza che l'etichettatura delle sostanze pericolose non può evitare. Questo avviene, per esempio, nel caso in cui un prodotto tossico venga preparato (con polveri, granuli, ecc.) o travasato in recipienti che hanno contenuto alimenti. Per evitare confusioni fatali, alcuni fabbricanti tingono i loro prodotti tossici con colori che non esistono per le bevande (blu, ad esempio). Quando un prodotto tossico non si trova più nel suo imballaggio originale, solo il prodotto stesso può ancora trasmettere un segnale di pericolo. La sezione chiede alla Commissione di esaminare la possibilità.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 35, astensioni: 1.
